

# **REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI, CON VOTO ELETTRONICO, DEI RAPPRESENTANTI DEL CORPO DOCENTE E DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO NEL SENATO ACCADEMICO**

## **Art. 1**

### **Indizione delle elezioni**

1. Le elezioni dei rappresentanti del personale docente e del personale tecnico-amministrativo nel Senato Accademico, nella composizione prevista dall'art. 22 dello Statuto dell'Università degli Studi di Roma UnitelmaSapienza, emanato con Decreto Rettorale del 10 dicembre 2020, n. 72, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 316 del 21 dicembre 2020, sono indette, ogni triennio, con decreto rettorale con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla data delle elezioni, e rese note: a) mediante pubblicazione dell'avviso elettorale sul sito web dell'Università; b) mediante trasmissione dell'avviso elettorale, tramite posta elettronica, a tutto l'elettorato attivo interessato. La mancata ricezione del messaggio di cui al precedente punto b) non costituisce motivo di nullità dell'avviso.

2. Il decreto rettorale fissa il numero dei rappresentanti da eleggere da parte dei docenti e del personale tecnico-amministrativo e le date delle consultazioni elettorali nonché quanto necessario per le procedure relative.

## **Art.2**

### **Elettorato attivo e passivo per il corpo docente**

1. Per ciascuna delle componenti dei rappresentanti del corpo docente nel Senato Accademico vengono costituiti tre distinti collegi elettorali, ciascuno per eleggere - all'interno di ogni singola componente - i rappresentanti dei professori di prima fascia, dei professori di seconda fascia e dei ricercatori (anche a tempo determinato).

2. Per l'elezione dei due rappresentanti dei professori di prima fascia, l'elettorato attivo spetta a tutti i professori di prima fascia. L'elettorato passivo spetta ai professori di prima fascia che abbiano presentato la candidatura ufficiale, abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno ovvero che si trovino in regime di impegno a tempo definito ma che, all'atto della presentazione della candidatura ufficiale, abbiano dichiarato irrevocabilmente di optare, in caso di elezione, per il regime di impegno a tempo pieno. Il diritto di elettorato attivo spetta ai professori in servizio alla data di svolgimento delle votazioni. Il requisito di eleggibilità (elettorato passivo) deve essere posseduto alla data delle indizioni delle elezioni.

3. Per l'elezione dei due rappresentanti dei professori di seconda fascia l'elettorato attivo spetta a tutti i professori di seconda fascia. L'elettorato passivo spetta ai professori di seconda fascia che abbiano presentato la candidatura ufficiale, abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno ovvero che si trovino in regime di impegno a tempo definito ma che, all'atto della presentazione della candidatura ufficiale, abbiano dichiarato irrevocabilmente di optare, in caso di elezione, per il regime di impegno a tempo pieno. Il diritto di elettorato attivo spetta ai professori in servizio alla data di svolgimento delle votazioni. Il requisito di eleggibilità (elettorato passivo) deve essere posseduto alla data delle indizioni delle elezioni.

4. Per l'elezione dei due rappresentanti dei ricercatori l'elettorato attivo spetta ai ricercatori a tempo indeterminato e determinato. L'elettorato passivo spetta ai ricercatori a tempo indeterminato e determinato, che abbiano presentato la candidatura ufficiale, abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno ovvero che si trovino in regime di impegno a tempo definito ma che all'atto della presentazione della candidatura ufficiale abbiano dichiarato irrevocabilmente di optare, in caso di elezione, per il regime di impegno a tempo pieno. Il diritto di elettorato attivo spetta ai ricercatori a tempo indeterminato e determinato in servizio alla data di svolgimento delle votazioni. Il requisito di eleggibilità (elettorato passivo) deve essere posseduto alla data delle indizioni delle elezioni.

5. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze nell'ambito dei voti espressi dagli elettori suddivisi per ruoli di appartenenza. Per le elezioni di cui ai commi 2, 3, 4, qualora il numero dei candidati superi il numero dei rappresentanti da eleggere, in caso di parità di voti tra due o più candidati, è eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo. A parità di questa, risulta eletto il candidato più giovane di età.

6. Sono esclusi dall'elettorato passivo:

a) coloro i quali si trovino in regime di aspettativa obbligatoria di cui agli artt. 12, 13, 14 e 17 del DPR. 382/80;

b) i docenti che si trovino sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente dal servizio in pendenza di procedimento penale;

c) i docenti che non assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

7. Sono esclusi dall'elettorato attivo:

a) i docenti che si trovino sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente dal servizio in pendenza di procedimento penale.

8. Le elezioni si svolgono sulla base di candidature ufficiali. Ciascun elettore potrà esprimere il voto esclusivamente per un candidato che appartenga alla propria fascia.

9. L'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto è reso pubblico mediante diffusione sulla pagina web dell'Università e contestuale deposito presso l'Ufficio incaricato delle procedure elettorali almeno quindici giorni prima della data fissata per le votazioni. Eventuali omissioni o indebite inclusioni che risultino nell'elenco di cui al punto precedente possono essere segnalate all'Ufficio di cui sopra entro tre giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco medesimo. I reclami devono essere presentati digitalmente dall'interessato o da un suo delegato all'indirizzo di posta elettronica certificata [unitelmasapienza@pec.it](mailto:unitelmasapienza@pec.it). Sulle stesse decide nei due giorni successivi la Commissione Elettorale.

10. Gli elenchi definitivi degli aventi diritto al voto sono resi pubblici, con le modalità descritte sopra, almeno sei giorni prima della data fissata per le votazioni.

### **Art. 3**

#### **Elettorato attivo e passivo per il personale tecnico-amministrativo**

1. L'elettorato attivo e passivo spetta ai dipendenti a tempo indeterminato dell'Università. Sono esclusi dall'elettorato attivo i dipendenti che, negli ultimi due anni, siano incorsi in una sanzione disciplinare pari o superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, o in una misura cautelare di sospensione dal servizio, a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l'assoluzione almeno in primo grado, come previsto dal vigente CCNL del comparto Università.

2. Sono esclusi dall'elettorato passivo i dipendenti che si trovino sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente dal servizio in pendenza di procedimento penale.

3. Le elezioni si svolgono sulla base di candidature ufficiali.

4. L'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto è reso pubblico mediante diffusione sulla pagina web dell'Università e contestuale deposito presso l'Ufficio incaricato delle procedure elettorali almeno quindici giorni prima della data fissata per le votazioni. Eventuali omissioni o indebite inclusioni che risultino nell'elenco di cui al punto precedente possono essere segnalate all'Ufficio di cui sopra entro tre giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco medesimo. I reclami devono essere presentati digitalmente dall'interessato o da un suo delegato all'indirizzo di posta elettronica certificata [unitelmasapienza@pec.it](mailto:unitelmasapienza@pec.it). Sulle stesse decide nei due giorni successivi la Commissione Elettorale.

5. Gli elenchi definitivi degli aventi diritto al voto sono resi pubblici, con le modalità descritte sopra, almeno sei giorni prima della data fissata per le votazioni

#### **Art. 4**

##### **Composizione del seggio elettorale**

1. Il seggio è composto da un funzionario dell'Amministrazione con qualifica EP, delegato dal Direttore generale, con funzioni di Presidente, e da n. 2 unità di personale tecnico-amministrativo dell'Università. Il seggio è nominato dal Direttore Generale.
2. In nessun caso può essere nominato membro del seggio chi risulta essere candidato alle elezioni.

#### **Art. 5**

##### **Candidature e propaganda elettorale**

1. Le candidature debbono essere presentate digitalmente, tramite la compilazione di apposito form online, non oltre il quindicesimo giorno che precede il giorno di votazione. Esse dovranno essere inviate, dalla propria mail istituzionale, all'indirizzo di posta elettronica certificata [unitelmasapienza@pec.it](mailto:unitelmasapienza@pec.it), Ufficio incaricato delle procedure elettorali. Ciascun candidato deve allegare alla propria candidatura, espressa con dichiarazione sottoscritta, il curriculum vitae e l'eventuale opzione irrevocabile per il regime di impegno a tempo pieno, da esercitare nel caso di elezione.
2. Delle candidature pervenute è data pubblicità mediante pubblicazione dell'avviso elettorale, almeno 10 giorni prima della data delle votazioni, nel quale sarà indicato l'elenco dei candidati espliciti, distinti per ruoli di appartenenza, e disposti in ordine alfabetico, sul sito web dell'Università e/o mediante trasmissione, con posta elettronica, del medesimo avviso elettorale agli aventi diritto al voto. La mancata ricezione di tale messaggio non costituisce motivo di nullità dell'avviso.
3. La propaganda elettorale inizia dal giorno di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni e termina alle ore 13,00 del giorno che precede la data fissata per le votazioni.

#### **Art. 6**

##### **Modalità di voto**

1. Il voto è personale, libero e segreto ed è possibile esprimere una sola preferenza. La validità della votazione prescinde dalla percentuale dei votanti. In virtù della

natura telematica dell'Università degli Studi di Roma UnitelmaSapienza e al fine di assicurare la più ampia partecipazione al procedimento elettorale, in condizioni di piena sicurezza, le votazioni si svolgono nella modalità online utilizzando il sistema di voto elettronico u-Vote OnLine realizzato da CINECA o altri similari

## **Art.7**

### **Operazioni di voto on line e compiti del seggio elettorale**

1. Alle ore 16.00 del giorno che precede il primo giorno di votazione il seggio viene costituito con l'insediamento del presidente e degli altri componenti.

2. Si procede quindi alle operazioni preparatorie delle votazioni, delle quali viene redatto verbale.

3. La procedura elettorale da seguire è la seguente:

a) Le operazioni di voto si svolgeranno da remoto. Ogni elettore potrà votare utilizzando un proprio dispositivo abilitato alla navigazione internet o la propria postazione lavorativa. A tal fine dovrà accedere alla schermata di autenticazione tramite apposito link che verrà reso pubblico sulla pagina ufficiale delle elezioni dei rappresentanti nel Senato Accademico, con apposita comunicazione via e-mail al corpo elettorale.

b) La procedura online deve garantire:

- l'impossibilità, ad ogni livello di competenza ed operatività informatica, di accedere alla conoscenza del voto espresso dal singolo elettore;
- adeguate modalità di accertamento dell'identità dell'elettore, mediante l'autenticazione, con le proprie credenziali istituzionali, non cedibili a terzi;
- la corretta e anonima acquisizione del voto espresso;
- che i nominativi dei candidati siano già inseriti nel sistema di voto secondo ordine alfabetico per cognome;
- che il voto, una volta espresso, non sia ripetibile, né modificabile, né revocabile;
- la possibilità di non esprimere alcun voto a favore dei candidati (scheda bianca).

4. Il sistema di voto sarà disponibile negli orari e nei giorni di cui al decreto rettorale di indizione.

5. Nella pagina di autenticazione l'elettore dovrà inserire le credenziali personali nella forma [nome.cognome@unitelmasapienza.it](mailto:nome.cognome@unitelmasapienza.it) e password associata.

L'elettore, all'atto dell'accesso della piattaforma online, ai fini della operazione del voto, dovrà curare che l'esercizio dello stesso avvenga in assoluta riservatezza, in

assenza di terze persone, in presenza o collegate telefonicamente, onde non incorrere nella nullità dell'operazione effettuata con le conseguenti implicazioni di responsabilità civile e penale.

6. La Commissione Elettorale provvederà agli ulteriori adempimenti di cui al presente regolamento.

7. Al seggio possono accedere gli elettori iscritti e i componenti della Commissione Elettorale.

## **Art. 8**

### **Operazioni di scrutinio**

1. Subito dopo la chiusura dell'operazione di voto, la Commissione Elettorale, con l'ausilio della Commissione di Seggio, constatata la regolarità dell'operazione di voto, dà inizio alle operazioni di scrutinio che si svolgeranno nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nel decreto di indizione.

2. Lo scrutinio è effettuato secondo le modalità previste dal sistema di voto elettronico prescelto.

## **Art.9**

### **Commissione Elettorale**

1. La Commissione Elettorale è nominata dal Rettore ed è composta da:

un professore ordinario, con il ruolo di Presidente; un professore associato; un ricercatore; un funzionario amministrativo dell'Università. In nessun caso può essere nominato membro della Commissione Elettorale chi risulta essere candidato alle elezioni.

2. La Commissione Elettorale opera in presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei voti espressi; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. Spetta alla Commissione Elettorale decidere sulle contestazioni e reclami verbalizzati durante le operazioni di voto e di scrutinio ed accertare altresì la validità delle candidature.

4. Per ciascuna delle categorie dei docenti, di cui all'art. 2, commi 2, 3, 4 del presente Regolamento e per il personale tecnico-amministrativo, di cui all'articolo 3 del presente Regolamento, si formula una graduatoria in relazione ai voti ottenuti.

Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze nell'ambito dei voti espressi dagli elettori suddivisi per ruoli di appartenenza. A

parità di voti risulta eletto il candidato che abbia una maggiore anzianità nei rispettivi ruoli; a parità di questa risulta eletto il più giovane di età.

5. La Commissione Elettorale si pronuncia sui risultati delle elezioni; redige i verbali delle attività svolte che trasmette al Rettore, unitamente a tutto il materiale concernente le votazioni, affinché sia conservato per la durata in carica dell'organo eletto.

### **Art. 10**

#### **Pubblicazione dei risultati elettorali e ricorsi**

1. I risultati elettorali, accertati dalla Commissione Elettorale, sono resi pubblici con avviso pubblicato sul sito web della Università il giorno successivo alle elezioni.

2. Entro due giorni successivi possono essere proposti ricorsi alla Commissione Elettorale che decide entro un giorno dal termine di presentazione, sentito il primo firmatario di essi.

3. Avverso la pronuncia della Commissione Elettorale, entro il giorno successivo può essere proposto ricorso al Rettore che si pronuncia in via definitiva.

### **Art. 11**

#### **Proclamazione degli eletti**

1. Il Rettore proclama gli eletti con proprio decreto entro il giorno successivo alla scadenza dei termini previsti dal precedente articolo per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla pronuncia degli organi competenti a decidere sui ricorsi stessi.

### **Art. 12**

#### **Sostituzioni**

1. In caso di cessazione anticipata per qualsiasi causa, il rappresentante dei professori di prima fascia, seconda fascia, dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo, è sostituito, con decreto rettorale, con il primo dei non eletti purchè ancora in possesso dei requisiti di eleggibilità. I sostituti rimangono in carica per la durata residua del mandato interrotto.

2. In caso di impossibilità a procedere alla sostituzione del rappresentante del corpo docente e/o del personale tecnico-amministrativo, si procede all'indizione di nuove elezioni.

**Art. 13**  
**Norme transitorie finali**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione del Decreto Rettorale di emanazione.
2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni dettate dalla vigente normativa in materia di stato giuridico del personale docente e non docente e dallo Statuto dell'Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza, nonché le disposizioni, ove compatibili, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recante il T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Laddove non espressamente disposto dal presente Regolamento, le denominazioni, i nomi comuni, le funzioni e le cariche ivi menzionate, e le disposizioni alle stesse riferite, devono in ogni caso ritenersi applicabili, declinate e concordate tanto al genere maschile quanto al genere femminile.